

quelle ditte che gli risultassero in contravvenzione, » si sostituiscano queste altre: « atti necessari per le volture *relative ai beni di coloro* che gli risultassero in contravvenzione. »

BERTEA. Quando mi sono fatto notare per la parola su questo articolo, l'atto di notorietà di cui in esso è cenno, doveva avere a base i quattro testimoni proposti dalla Commissione, dei quali dopo la votazione dell'articolo 3 non occorre più parlare; quindi non mi occorre altro che un semplice chiarimento, mi occorre, cioè, conoscere se vogliasi per avventura imporre al sindaco l'obbligo di rilasciare il certificato di notorietà. Evidentemente quest'obbligo non si può imporre, perchè il sindaco non è tenuto a conoscere i fatti di possesso di ciascuno dei suoi amministrati, e quindi sarà molto difficile che egli si disponga a tali atti, tanto meno se gli si fa balenare il pericolo di responsabilità. Se dunque il sindaco si rifiuterà, voi vi troverete completamente disarmati.

L'agente dirà da una parte, che non ha trovati i documenti necessari per la voltura; d'altra parte, il sindaco dirà che non gli consta chi sia il vero possessore e non può fare l'atto di notorietà, quindi le vostre volture rimarranno sempre sospese. Crederei perciò che la Commissione dovesse avvisare ad un metodo col quale colui nella cui testa si trova l'attuale ditta od i suoi aventi causa, sia realmente astretto a dare i necessari documenti o le opportune indicazioni.

Vorrei poi che si cambiasse questa parola *ditta*, che sarà benissimo italiana ed avrà in talune parti del regno un significato speciale analogo alla materia, ma che in alcune provincie implica un concetto collettivo e commerciale.

MERIZZI. Il primo degli oratori che hanno preso la parola su questo articolo ha sostenuto che la disposizione ivi sancita debba restringersi alle volture che dovevano farsi anteriormente alla legge 11 agosto 1870. A me pare che questa restrizione non possa ammettersi, e che, ammessa, sarebbe in contraddizione con le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli articoli 1, 2 e 4 parlano in genere di tutte le volture che avrebbero dovuto farsi secondo la legge sulle volture stesse. Mi pare quindi che non si possa adesso nell'articolo 5 restringere l'efficacia di questo certificato di notorietà alle sole volture che dovevano compiersi prima dell'11 agosto 1870.

Per me dichiaro di vedere un grave pericolo nel rilascio incondizionato di questo certificato di notorietà; ma, ammesso una volta il principio, mi pare che non possa farsi restrizione, ma che questo certificato debba valere tanto per i trapassi seguiti anteriormente alla legge 11 agosto 1870, quanto per quelli che si sono verificati successivamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda-Petilli ha la parola.

MAROLDA-PETILLI. (*Della Commissione*) Comincio per

dichiarare, a nome della Commissione, che non accettiamo l'articolo 5 come viene emendato dall'onorevole Viarana. Noi sosteniamo invece che la nostra redazione sia quella che deve accettarsi. Che cosa ci diceva infatti l'onorevole Viarana? Egli diceva: badate bene che possono avverarsi degli inconvenienti, perchè l'articolo non dice precisamente che le volture catastali a cui si allude siano quelle che dovevano farsi anteriormente alla legge primitiva, od anche quelle che si avverarono in processo di tempo. Io faccio riflettere all'onorevole Viarana, che per le volture le quali ebbero luogo posteriormente alla legge, la legge stessa provvede a che esse si siano dovute necessariamente fare, poichè tutti gli ufficiali pubblici sono dalla medesima chiamati a denunciare tutte le volture catastali delle quali hanno cognizione e scienza.

Quindi è che quando la Commissione ha redatto l'articolo nel modo che si legge, cioè che vi si dice e sancisce *in caso di mancanza o d'irreperibilità di documenti*, chiaramente s'intende che si allude ai passaggi che avrebbero dovuto aver luogo secondo la legge, la quale prescrive le prime volture; diversamente non avrebbero ragione d'essere le parole che si leggono. E diffatti se le nuove volture devono essere denunciate *ex officio*, è chiaro come la luce del giorno che si intende parlare delle *vecchie* volture allorchè vi si parla di *mancanza* di documenti e di *irreperibilità*. Come è mai possibile che queste mancanze ed irreperibilità si avverino negli atti che si confezionano giorno per giorno, che sono sotto il controllo di tante autorità, tutte impegnate a denunciare?... E badate che vi è la congiunzione *e*, la quale è qui veramente congiuntiva, cioè, che raccoglie e riunisce e vuole avere tutto a un tempo le due condizioni. Poichè altrimenti non si potrebbero spiegare queste parole di *irreperibilità di documenti*.

Ond'è che a me pare che il modo con cui l'onorevole Viarana ha voluto redigere il suo articolo consuona nel concetto precisamente coll'articolo della Commissione.

In quanto poi all'obbligo che si dà, in questo articolo, agli agenti di fare essi stessi gli adempimenti degli atti di notorietà in mancanza degli interessati, è pur vero che con ciò ne viene agli agenti un certo lavoro, ma la Commissione si è posta in mente di trovar ogni modo e mezzo perchè la legge fosse effettivamente eseguita. Ora cosa avverebbe se, nel caso in cui non si fossero gli interessati curati di fare le volture catastali, non vi si provvedesse altrimenti, e se noi non dessimo a questi agenti la facoltà che abbiamo loro data, vale a dire di poter richiedere d'ufficio i certificati e conseguentemente eseguire d'ufficio le volture catastali? Noi non raggiungeremmo l'intento che la legge si propone; ed è per questo che la Commissione ha creduto di redigere l'articolo come sta, ed a cui tiene, pregando la Camera ad avere bene in mente, che dopo